

# Versione anonimizzata

Traduzione

C-511/22 – 1

**Causa C-511/22**

## **Domanda di pronuncia pregiudiziale**

### **Data di deposito:**

29 luglio 2022

### **Giudice del rinvio:**

Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania)

### **Data della decisione di rinvio:**

9 giugno 2022

### **Ricorrente in primo grado e in appello:**

AQ

### **Resistente in primo grado e in appello:**

trendtours Touristik GmbH

---

Landgericht Frankfurt/M (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania)  
[OMISSIS]

## **Ordinanza**

Nella causa

AQ, [OMISSIS] 48167 Münster,

ricorrente in primo grado e in appello

[OMISSIS]

contro

Trendtours Touristik GmbH [OMISSIS], 65830 Kriftel,

resistente in primo grado e in appello

[OMISSIS]

la XXIV Sezione civile del Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno)

[OMISSIS]

il 9 giugno 2022 ha così deciso:

- I. Alla Corte di giustizia dell'Unione europea vengono sottoposte, ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea [OMISSIS] le seguenti questioni pregiudiziali sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea:
  1. Se l'articolo 12, paragrafo 2, prima frase, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva sui pacchetti turistici»), debba essere interpretato nel senso che, oltre alla fattispecie di cui al rispettivo paragrafo 1, è ivi previsto un ulteriore diritto di risoluzione, i cui effetti giuridici vengono prodotti nel solo caso in cui il viaggiatore lo faccia valere nella sua dichiarazione di risoluzione.
  2. Se l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici debba essere interpretato nel senso che l'obbligo di corrispondere spese di risoluzione non viene meno nel caso in cui il viaggiatore, nella sua dichiarazione di risolvere il contratto di pacchetto turistico, non menzioni alcun motivo oppure indichi un motivo che non presenta alcun nesso con una circostanza inevitabile e straordinaria.
- II. Il procedimento viene sospeso.

**Motivazione:**

**I.**

La controversia trae origine dai seguenti fatti:

Il 21 agosto 2019 il ricorrente prenotava presso la resistente, un organizzatore di viaggi, per sé e per sua moglie un pacchetto turistico denominato «Italien pur in Rom & Sorrent» (Italia allo stato puro a Roma e Sorrento) per un viaggio che avrebbe dovuto effettuarsi nel periodo dal 30 marzo 2020 al 6 aprile 2020. Il prezzo ammontava a EUR 1 886. Il ricorrente versava un acconto di EUR 325 su richiesta della resistente.

Con lettera del 27 febbraio 2020, il ricorrente risolveva il contratto di pacchetto turistico. In detta lettera, il ricorrente menzionava il suo imminente ricovero in ospedale quale motivo di risoluzione. Egli accettava di pagare alla resistente un indennizzo per la risoluzione pari al 25% del prezzo del viaggio, ossia pari a EUR 466,50, procedendo a compensazione con l'acconto versato. Egli si riservava, in conformità alle condizioni di viaggio formulate dalla resistente, «di presentare una richiesta di rimborso qualora, a causa delle circostanze particolari determinate dall'attuale diffusione del coronavirus in Italia o in Germania oppure per altri motivi, non fosse stato possibile effettuare o comunque iniziare il viaggio». Il ricorrente versava alla resistente la differenza rispetto all'acconto versato.

Su richiesta della resistente, che aveva calcolato il proprio indennizzo per la risoluzione come pari a un importo complessivo di EUR 471,50, il ricorrente provvedeva a versarle ulteriori EUR 5.

In seguito, a causa della pandemia da coronavirus, la resistente annullava il viaggio «Italien pur in Rom & Sorrent» (Italia allo stato puro a Roma e Sorrento) dalla stessa organizzato.

Con lettera del 21 marzo 2020, il ricorrente chiedeva il rimborso dei pagamenti effettuati alla resistente per un totale di EUR 471,50.

La resistente rifiutava di effettuare i rimborsi.

Il ricorrente ritiene che la resistente sia tenuta a rimborsare i pagamenti ricevuti per non aver eseguito in realtà il pacchetto turistico.

La resistente ritiene che il ricorrente abbia risolto il contratto di pacchetto turistico in ragione del suo ricovero in ospedale e che quindi essa avesse il diritto di addebitare le spese forfettarie di risoluzione stabilite contrattualmente. Le circostanze verificatesi successivamente non sarebbero idonee a modificare il diritto al pagamento delle spese di risoluzione.

L'Amtsgericht Frankfurt am Main (Tribunale circoscrizionale di Francoforte sul Meno, Germania) respingeva il ricorso proposto dal ricorrente in primo grado. La risoluzione da parte del ricorrente avrebbe dato origine alla pretesa della resistente al pagamento di un indennizzo per la risoluzione compensabile con il diritto al rimborso del ricorrente. L'articolo 651 h, paragrafo 3, del BGB non sarebbe applicabile perché al momento della dichiarazione di risoluzione non sarebbe stato ravvisabile alcun indizio dell'esistenza di circostanze inevitabili e straordinarie. Il diritto della resistente non sarebbe venuto meno a posteriori in conseguenza della mancata effettuazione del viaggio.

Il ricorrente proponeva appello avverso la sentenza dell'Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale) nei termini prescritti, sostenendo che al momento della dichiarazione di risoluzione esistessero motivi sufficienti per concludere,

nell'ambito di una decisione previsionale, che il viaggio sarebbe stato sostanzialmente compromesso per motivi inevitabili e straordinari.

La resistente, che si oppone all'appello del ricorrente, ritiene, inter alia, che quest'ultimo non possa invocare l'articolo 651 h, paragrafo 3, del BGB per aver risolto il contratto per un motivo personale di diversa natura e non in ragione della pandemia da coronavirus.

## II.

In applicazione della normativa tedesca in materia di contratti di pacchetto turistico, il viaggiatore può risolvere un contratto del genere in qualsiasi momento prima dell'inizio del viaggio, ai sensi dell'articolo 651 h, paragrafo 1, del BGB. La legge non esige che venga fornita una motivazione per la risoluzione.

L'effetto giuridico di una risoluzione è, conformemente all'articolo 651 h, paragrafo 1, seconda frase, del BGB, la perdita del diritto dell'organizzatore di viaggi a conseguire il prezzo. La successiva terza frase del paragrafo 1 di detto articolo stabilisce che l'organizzatore di viaggi può chiedere un indennizzo ragionevole, che può anche essere fissato in misura forfettaria nelle condizioni generali di contratto ai sensi dell'articolo 651 h, paragrafo 2, del BGB. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 3, prima frase, di tale articolo, l'organizzatore di viaggi non può chiedere un siffatto indennizzo in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto (...).

Nel luogo di destinazione si sarebbero verificate tali circostanze inevitabili e straordinarie, con un'incidenza sostanziale sul viaggio, giacché il viaggio non ha potuto essere effettuato a causa della pandemia da coronavirus, la quale costituisce una circostanza inevitabile e straordinaria.

In base a quanto prescritto dalle disposizioni tedesche dell'articolo 651 h, paragrafi 1 e 3, del BGB, la resistente non può chiedere un indennizzo per la risoluzione, poiché la formulazione del paragrafo 3 di tale articolo si riferisce alle circostanze effettivamente esistenti al momento in cui il viaggio si sarebbe dovuto effettuare conformemente al contratto. La tesi sostenuta dalla giurisprudenza tedesca e dalla dottrina in materia di diritti dei viaggiatori secondo la quale l'esistenza di una circostanza inevitabile e straordinaria dipende da una previsione effettuata al momento della dichiarazione di risoluzione con prospettazione ex ante (v., inter alia, Oberlandesgericht Hamm [Tribunale superiore del Land, Hamm, Germania], sentenza del 30 agosto 2021 – 22 U 33/21, BeckRS 2021, pag. 24178; Amtsgericht Düsseldorf [Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf, Germania], sentenza dell'8 febbraio 2021 – 37 C 471/20, NJW-RR 2021, pag. 930; Amtsgericht Frankfurt [Tribunale circoscrizionale di Francoforte, Germania], sentenza dell'11 agosto 2020 – 32 C 2136/20, juris, punto 38; Amtsgericht München [Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera, Germania], sentenza del 27 ottobre 2020 – 159 C 13380/20, juris, punto 19;

Landgericht Kassel [Tribunale del Land, Kassel, Germania], sentenza del 2 novembre 2021 – 5 0 459/21, punto 35, juris); [OMISSIS], non trova riscontro nel testo delle disposizioni tedesche. La questione se il testo dell'articolo 651 h, paragrafo 3, del BGB corrisponda alla disposizione dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici oppure se debba essere interpretato in conformità alla direttiva è oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte, con il numero di riferimento C-776/21.

Tuttavia, è dubbio se la circostanza che il ricorrente abbia risolto il contratto per un motivo inerente alla propria sfera personale, che non costituisce un motivo straordinario e inevitabile ai sensi dell'articolo 651 h, paragrafo 3, del BGB, gli impedisca di invocare detta disposizione.

Nel caso in questione, il ricorrente motivava la propria risoluzione con un ricovero in ospedale. In base al testo della lettera, la riserva di richiedere il rimborso nel caso di mancata effettuazione del viaggio a causa del coronavirus non era determinante ai fini della risoluzione, bensì mirava unicamente ad assicurare il diritto al rimborso, che il ricorrente considerava meramente possibile, ma non certo.

Secondo il testo dell'articolo 651 h del BGB, il viaggiatore ha diritto alla risoluzione prevista dal paragrafo 1 di tale articolo, da cui discendono gli effetti giuridici stabiliti nella terza frase di tale paragrafo in combinato disposto con il successivo paragrafo 2 (indennità di risoluzione) oppure quelli di cui al seguente paragrafo 3 di detto articolo (esclusione dell'indennità di risoluzione). Il fatto che il viaggiatore adduca o meno un motivo per la sua risoluzione è irrilevante ai fini del verificarsi degli effetti giuridici, con la conseguenza che, nel caso di cui trattasi, anche in considerazione del motivo indicato nella lettera di dichiarazione della risoluzione, è escluso l'indennizzo per la risoluzione in ragione della mancata effettuazione del viaggio a causa di un motivo inevitabile e straordinario.

Tuttavia, è dubbio se le disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva sui pacchetti turistici contengano una normativa divergente da quella nazionale.

L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva sui pacchetti turistici prevede il diritto del viaggiatore a risolvere il contratto liberamente e in qualsiasi momento prima dell'inizio del pacchetto, circostanza dalla quale discende però l'indennizzo disposto dalla seconda frase di detto paragrafo. L'articolo 12, paragrafo 2, di detta direttiva prevede invece un ulteriore diritto di risoluzione da cui non deriva alcun indennizzo, in quanto il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale del prezzo, segnatamente in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione (...) che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto (...). Dall'espressione «[f]atto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto», potrebbe desumersi che la direttiva in discorso contempli, all'articolo 12, due diritti di risoluzione, con presupposti ed effetti giuridici diversi. Ove si assuma l'esistenza di due distinti diritti di risoluzione, occorre che il viaggiatore

indichi nella sua dichiarazione quale diritto di risoluzione intende far valere, in particolare, che egli specifichi il motivo inevitabile e straordinario ove intenda avvalersi degli effetti giuridici previsti dall'articolo 12, paragrafo 2, della medesima direttiva. Detto requisito della dichiarazione del viaggiatore potrebbe risultare dal fatto che la disposizione di cui alla prima frase del paragrafo 2 del menzionato articolo stabilisce talune condizioni ai fini dell'esercizio del diritto di risoluzione [«risolvere (...) in caso di (...)»]. Tale requisito può anche desumersi dal tenore letterale della seconda frase del paragrafo 2 dell'articolo 12, secondo cui «[i]n caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo», il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto. Tale formulazione suggerisce che l'effetto giuridico citato si verifichi unicamente nel caso in cui il viaggiatore faccia riferimento a detto paragrafo, avendo altrimenti la scelta di far valere il diritto di risoluzione previsto dal paragrafo 1 oppure quello previsto dal paragrafo 2 dell'articolo in parola. D'altra parte, dalle menzionate formulazioni non può desumersi che, in caso di controversia, sia compito del giudice imputare una dichiarazione di risoluzione al paragrafo 1 oppure al paragrafo 2 dell'articolo 12 della menzionata direttiva, con la conseguenza che una dichiarazione di risoluzione in cui manchi il riferimento a una circostanza inevitabile e straordinaria produce gli effetti giuridici previsti nel paragrafo 1 (e non nel paragrafo 2) dell'articolo 12.

Nella controversia da cui trae origine il procedimento, tale interpretazione implicherebbe l'obbligo di pagamento delle spese di risoluzione in forza dell'articolo 12, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva sui pacchetti turistici, sebbene il viaggio non abbia potuto essere effettuato a causa della pandemia da coronavirus, in quanto il ricorrente avrebbe invocato un motivo di natura diversa nella propria dichiarazione di risoluzione.

Qualora l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva sui pacchetti turistici debba essere interpretato nel modo anzidetto, le disposizioni dell'articolo 651 h, paragrafi 1 e 3, del BGB dovranno essere del pari interpretate conformemente alla direttiva, in quanto detta direttiva ha un effetto di piena armonizzazione (articolo 4 della medesima direttiva).

[OMISSIS] [Sospensione del procedimento]